

COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA DEMOGRAFICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO

Regolamento Comunale per il servizio di trasporto sanitario

INDI	CE		pag.	1		
Art.	1	Oggetto e finalità del regolamento		2		
Art.	2	Modalità di espletamento del servizio		2		
Art.	3	Procedimento amministrativo e ammissione al servizio		3		
Art.	4	Criteri di precedenza		3		
Art.	5	Compartecipazione al costo degli utenti e modalità di pagamento		4		
Art.	6	Controlli		5		
Art.	7	Sospensione e revoca del Servizio		5		
Art.	8	Trattamento dati personali		5		
Art.	9	Informazione all'utenza		5		
Art.	10	Entrata in vigore		5		
Alleg	Allegato A) – Tabella costi servizio trasporto sanitario					

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto da e per strutture sanitarie e ospedaliere.

Il servizio trasporto sanitario rientra tra gli interventi di natura socio – assistenziale organizzati dal Comune di Bussoleno e concorre ad ampliare l'offerta di prestazione a favore dei cittadini residenti a Bussoleno al fine di consentire l'accesso alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di provvedere autonomamente servendosi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di raggiungere strutture a carattere sanitario, ambulatoriale ed ospedaliero.

Il servizio sarà svolto per assicurare l'espletamento di terapie quali la chemioterapia, radioterapia, interventi relativi a patologie gravi e fisioterapia per cicli di riabilitazione.

Compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di volontari che svolgeranno il servizio, il trasporto potrà essere effettuato anche per motivi diversi da quelli elencati al comma precedente e cioè per visite, terapie ed esami medici.

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio limitrofo al Comune di Bussoleno, nel bacino della Azienda Sanitaria Locale TO3. In caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubicati in altri ambiti territoriali.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

L'Amministrazione Comunale, attraverso la stipula di specifiche e apposite convenzioni, definisce i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato locale che forniscono supporto al servizio di trasporto sanitario.

Il servizio di trasporto sanitario viene realizzato, anche con affidamento a terzi, o con mezzi di proprietà comunale, se presenti, con l'ausilio di Associazioni di volontariato legalmente costituite, o con mezzi di proprietà di Associazioni di volontariato legalmente costituite, con cui il Comune di Bussoleno stipulerà apposita convenzione con la quale saranno stabiliti anche i costi dei servizi.

Il servizio deve essere preventivamente concordato e prenotato presso l'ufficio comunale in orari e giorni stabiliti. Il servizio sarà effettuato nei giorni feriali, secondo un piano concordato tra l'interessato o familiari dello stesso e l'ufficio comunale.

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza ed il diritto della riservatezza dei cittadini utenti.

I cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché a comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Le persone che utilizzano le prestazioni di trasporto garantite dalle associazioni contribuiscono con le medesime modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3 – Procedimento amministrativo e ammissione al servizio

L'accesso al servizio di cui al presente Regolamento avviene a seguito di presentazione presso l'ufficio comunale competente di apposita richiesta da parte del cittadino residente interessato o di un suo familiare almeno tre giorni prima per il trasporto con autovettura e una settimana prima per il trasporto con ambulanza, se prevista da apposita convenzione, per consentire la fattibilità del trasporto e la programmazione dello stesso, alla quale dovrà essere allegata congiuntamente:

- certificazione I.S.E.E.;
- ricevuta dell'eseguito pagamento della tariffa qualora prevista;
- autodichiarazione circa l'impossibilità di provvedere direttamente ed in proprio e quella di altri familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero l'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità certificate che necessitino dell'intervento di sostegno;
- dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e/o copia della certificazione medico-specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitativi;
- ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile e/o necessaria all'organizzazione tecnica del servizio (eventuale certificazione medico-specialistica in alcuni casi specifici,...)
- l'indicazione di eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale.

L'ammissione al servizio è di esclusiva competenza dell'ufficio di cui al comma precedente che valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica della reale necessità, delle difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze del trasporto (impossibilità di soluzioni alternative, es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto) e le condizioni di ammissibilità.

L'ammissione viene disposta dall'ufficio comunale competente compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza.

Successivamente potrà essere predisposto un piano di intervento, che tiene conto delle necessità e motivazioni della richiesta, ed il tipo di trasporto necessario, specificando orari e destinazione, che sarà soddisfatta compatibilmente alla disponibilità dei mezzi e degli operatori.

Art. 4 - Criteri di precedenza

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procede in base alle seguenti priorità:

- 1. Segnalazione dei servizi sanitari a supporto della domanda;
- 2. Rete familiare parziale e/o inesistente;
- 3. Necessità di automezzi attrezzati;

In caso di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore. In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza, qualora non sia previsto questo servizio nell'apposita convenzione.

Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo.

Art. 5 – Compartecipazione al costo degli utenti e modalità di pagamento

I beneficiari del servizio sono tenuti a concorrere al costo del servizio secondo le proprie condizioni e capacità economiche.

La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il destinatario del servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'I.S.E.E.. Possono inoltre essere valutati altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, anche in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF.

Tale modalità di compartecipazione permette alle persone di usufruire di un servizio qualificato e professionale a costi accessibili e proporzionati alla propria capacità economica.

L'utente beneficiario o chi per esso deve provvedere alla compartecipazione al costo, qualora previsto, attraverso il pagamento di una quota di contribuzione definita in base alla fascia di reddito di appartenenza come previsto nell'Allegato A) del Regolamento Comunale per le prestazioni sociali e per l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economico Equivalente) che in via di prima applicazione viene stabilita come indicato nella tabella in Allegato A) al presente regolamento.

Annualmente la Giunta Comunale individua gli scaglioni I.S.E.E. a cui rapportare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio del cittadino, nonché le tariffe relative al servizio medesimo nel caso in cui sia richiesta una compartecipazione allo stesso.

La Giunta Comunale può altresì determinare un valore I.S.E.E. del nucleo familiare cui non consentire l'accesso al servizio.

La modalità di pagamento della tariffa prevista e dovuta per l'espletamento del servizio è definita con versamento bancario presso la Tesoreria Comunale o con bonifico bancario o versamento sul conto corrente postale intestati al Comune; l'originale della quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o la ricevuta dell'eseguito bonifico o versamento postale dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente al fine del perfezionamento del servizio.

In presenza di familiari di primo e secondo grado con autovettura, anche conviventi, l'Ente richiede una compartecipazione al trasporto impegnandosi a garantire la copertura del 50% dei viaggi richiesti.

Qualora il servizio sia richiesto per motivazioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del presente regolamento la contribuzione sarà pari al 100% del costo.

La quota della contribuzione viene raddoppiata nel caso in cui la durata dell'esame clinico/medico richieda due viaggi. La regolarizzazione di questo costo sarà addebitata successivamente se non già riconosciuta al momento della richiesta del servizio.

Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione I.S.E.E. da parte del richiedente sarà applicata la tariffa massima senza alcuna compartecipazione del Comune.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base delle procedure di legge.

Art. 6 - Controlli

Qualora, a seguito di formali controlli, l'ufficio comunale dovesse accertare la non veridicità delle dichiarazioni rese a corredo della domanda di ammissione al servizio, sarà addebitato all'utente l'intero costo della prestazione, fatte salve le ulteriori conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci.

Art. 7 – Sospensione e revoca del Servizio

Il Servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

La mancata presentazione della documentazione richiesta nonché l'irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte di coloro che hanno richiesto il servizio medesimo può comportare la sospensione del servizio al cittadino fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Nell'ambito strettamente connesso all'esecuzione delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, vengono rispettate le modalità del trattamento dei dati personali e del dati sensibili, secondo quanto disposto dalla Legge 13.12.1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 - Informazione all'utenza

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore come previsto dall'art. 134 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2012.

ALLEGATO A) – TABELLA COSTI SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO

Destinazione	Tariffa
Avigliana	30,00
Rivoli	40,00
S. Luigi	50,00
Torino	50,00
Candiolo	50,00
Venaria	50,00
Susa	20,00
Pianezza	40,00
Condove	20,00
Pinerolo	70,00
Giaveno	40,00
Altri luoghi €/km.	0,60